




“L’inclusione come diritto inalienabile”



***“...perché le vere barriere da abbattere
sono quelle della nostra mente”***

PATTO PER LA **DISABILITA'**

a cura dell'on. dott.

Carmelo Massimo Misiti

**con la collaborazione tecnica del
dott. Luciano Cavaliere**

INTRODUZIONE

Abbiamo iniziato a programmare questo lavoro nel novembre del 2018, a ridosso della Legge di Bilancio, imbattendoci, non per caso, nella variegata giungla normativa che interessava la disabilità. Più ci siamo addentrati e più era chiara una cosa, la disabilità, relegata in qualche angolino fra le innumerevoli competenze di alcuni Ministeri, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di enti di qualunque genere, veniva considerata, nella maggior parte dei casi, come una peculiarità prettamente sanitaria, rivestendo un ruolo importante solo e soltanto in contesto sanitario, insomma disabilità e salute era l'associazione più comune riscontrata. Nei restanti contesti, lì dove compariva, veniva insaccata a modi compartimenti stagno, scollegata da mondo circostante. In sostanza un caos di norme in miriadi di leggi, quasi come se la disabilità fosse un'appendice della vita comune. Da qui

la necessità di porre fine al caos e ordinare la vita delle persone con disabilità, creando collegamenti fra le varie istituzioni, impegnando gli stessi attori ad intervenire in modo armonico, non su una malattia, ma su una condizione dell'individuo. Da dove partire? Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, la "bibbia" per qualunque legislativo che voglia affrontare il mondo della disabilità, non una legge ma una convenzione dove esternare principi e diritti volti ad affermare un solo diritto, quello all'inclusione. E cosa potevamo pensare da sottoporre alle nostre Istituzioni? Non una semplice legge ma un patto, che contestualizzi la disabilità nel quotidiano, che sia garanzia in ogni fase della vita della persona con disabilità, dal momento della nascita a quando inizia a crescere, nei momenti di formazione, dall'asilo all'università, andando al cinema o al museo,

praticando sport, o in altri momenti di svago e nella ricerca di un lavoro, ma tenendo sempre a mente la cosa più importante fra tutte, le persone con disabilità, sono persone e meritano rispetto, la loro inclusione nella società è il nostro impegno, se non saremo capaci di ciò, non ci saranno leggi o convenzioni utili a farci sentire persone e qualunque patto sarebbe nullo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto l'articolo 3 della Costituzione Italiana;

Vista la legge del 9 gennaio 1989, n.13;

Visto l'articolo 4 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991;

Visto l'articolo 14 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;

Vista la legge 104 del 5 febbraio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1997 n. 507;

Visto l'articolo 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 53 del 2000;

Visto il Testo Unico n. 151 del 2001;

Vista la legge del 9 gennaio 2004, n. 4;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

Visto l'art. 3, comma 5 della legge 3 marzo 2009, n.18;

Visto il comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2016, n.162;

Considerato il comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante disposizioni su Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Considerata la Proposta di Programmazione Biennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Considerato che il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non

l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo.

SANCISCE L'INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:

PREMESSE

Nel quadro normativo italiano, la definizione classica di disabilità è ancora non meglio definita anche rispetto alla convenzione approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 13 dicembre del 2006 a New York e ratificata in Italia il 3 marzo del 2009 che cita testualmente all'art.1:

“1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”

In troppi casi il quadro normativo italiano riporta termini inadeguati come ad esempio "disabile", "handicappato", "invalido", "inabile", "diversamente abile" trasmettendo la disabilità nella sua accezione negativa, alimentando stereotipi e pregiudizi ma anche sminuendo la dignità e il valore della persona stessa, anziché abbattere barriere sociali e culturali. Per questo occorre un riferimento normativo, che riconosca la “persona con disabilità” e ne adotti la definizione proprio così come indicato nella Convenzione della Nazioni Unite di cui alla legge n. 18 del 3 marzo 2009.

La disabilità deve essere intesa, dunque, come uno stato, permanente e quindi stabilizzata o transitoria, un momento in cui l'individuo deve convivere con una condizione in cui necessita di sostegno. E proprio dall'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite che ad un decennio dalla sua ratifica, si determina la necessità di siglare un "Patto per la Disabilità" in un contesto politico istituzionale e nell'ambito di un nuovo assetto di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.

È in tale direzione che bisogna intervenire mettendo in collegamento il mondo delle disabilità, troppo spesso relegato meramente al contesto socio-sanitario, potenziando e sviluppando strumenti forti e necessari per assicurare il principio di eguaglianza, perché un handicap non deve essere mai causa di discriminazione e la persona che si trovi in tale condizioni deve avere le stesse possibilità di una

persona normo abile, questo è quanto recita la nostra Costituzione al secondo capoverso dell'articolo 3: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

La disabilità deve avere domicilio in contesti generalizzati che vadano dall'economia alla politica, e in modo più approfondito, dal modo del lavoro a quello della cultura e dello sport, riconoscendone proprio l'importanza dell'accessibilità e fruibilità, non solo negli ambienti fisici e sociali, ma garantendone il diritto all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, proprio perché "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", articolo 2 della Costituzione. Oggi molte persone con disabilità

sono riuscite ad affermare il proprio diritto di cittadinanza e riescono a condurre una vita dignitosa, ma ciò è dovuto più ai sacrifici personali, all'impegno dei familiari e alla forza del volontariato che agli aiuti dello Stato e dei servizi pubblici;

appare sempre più evidente che il mondo sociale a cui si rivolge la persona con disabilità, deve innanzitutto essere investita da una netta riforma culturale, che interessi i percorsi di istruzione e formazione ad ogni livello e che il personale addetto ad esse, sia preposto alla specifica disabilità conoscendone tutte le peculiarità. Una riforma strutturale di sistema, che possa garantire oltre al diritto allo studio, il diritto alla cultura, l'accessibilità e la fruibilità dei musei, del cinema, dei luoghi di culto, la possibilità di poter leggere un giornale o un libro e la possibilità di poter interagire in un ambiente digitale.

La legge n. 68 del 12 marzo 1999, garantisce il rispetto della quota di riserva secondo il principio dell'abilità residua, eppure tale norma non sempre è rispettata, neppure per la progressione di carriera delle persone con disabilità sulla base delle proprie competenze.

È sempre più necessario investire in ricerca e, nel caso specifico, nello sviluppo di nuovi ausili, dispositivi o qualunque altro strumento che possa rendere una persona con disabilità, sempre più parte integrante della società. È necessario che si avvii un percorso di individuazione e riconoscimento di protesi di nuova generazione, dispositivi con tecnologia assistiva, ausili indispensabili per la quotidianità che possano supplire o migliorare le funzioni di autonomia delle persone rispetto ai livelli essenziali di assistenza, perché il concetto di assistenza sanitaria non può limitarsi semplicemente all'assegnazione delle carrozzine per persone con disabilità motorie.

La c.d. legge “Stanca” del 9 gennaio 2004, n. 4 recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti con disabilità agli strumenti informatici, seppur abbia introdotto il principio di accessibilità e fruibilità presso gli enti pubblici, per persone con disabilità, ancora oggi riserva seri problemi di interazione. Il Parlamento europeo nonostante abbia approvato “l’European Accessibility Act”, meglio noto come “Disability Act”, una direttiva che ha lo scopo di rendere accessibili prodotti e servizi come computer, smartphone, tablet, tv, sportelli bancomat e servizi bancari, terminali di pagamento, e-book e e-reader, siti di e-commerce, app mobili etc. etc., ancora oggi non è completamente applicato, tant’è che, ad esempio, gli sportelli ATM non sono sempre utilizzabili al 100% dalle persone con disabilità. Il cammino è ancora lungo e per permettere a tutte le persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani, civili e delle libertà

fondamentali, è necessario definire regole e qualifiche oltre che rafforzare i ruoli e le sinergie fra l'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, il Ministero del Lavoro e politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero per la famiglia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dei Beni ed attività Culturali e del Turismo e le Regioni. Il Governo e le Regioni oggi con questo "patto", collocano il cittadino con disabilità al centro del programma e non viceversa, un programma fatto con le persone con disabilità e non, solo per esse e nell'interesse dell'intera comunità su misure concrete che non incideranno solo e soltanto sui fondi del Sistema Sanitario Nazionale e degli Enti locali, perché il problema di oggi non è soltanto quanto si spende,

ma anche come si spende per le persone con disabilità.

La quantità di risorse economiche erogate a livello centrale e periferico subiscono di anno in anno variazioni, riuscendo a soddisfare alcuni bisogni più in parte che in toto. L'erogazione dei servizi è assolutamente sperequato a livello territoriale e le norme sulla disabilità sono considerate "leggi deboli" e troppo spesso inapplicate. La legge 104 del 5 febbraio del 1992, all'articolo 10, nel disciplinare "Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità" troppo spesso rimanda ai Comuni la "possibilità" di intervenire per organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale, eppure la disabilità non è una scelta dell'individuo e i Comuni o le Istituzioni in generale, non "possono" ma "devono" essere i veri pilastri di garanzia all'integrazione e all'inclusione dello stesso. È

necessario un sistema che semplifichi la foresta normativa, troppo spesso slegata e indipendente, che guardi al codice unico come la vera soluzione legislativa. È necessario un'unica banca dati dove poter inserire, recepire, confrontare e/o elaborare i dati delle disabilità sempre nel pieno rispetto della privacy, che permetta alle istituzioni e ai diretti interessati di interagire senza dover intraprendere, di volta in volta, caso per caso, interminabili iscrizioni, compilazioni di moduli, controlli e accertamenti. Gli enti locali e le istituzioni, in generale, non possono limitarsi a pensare all'inclusione della persona con disabilità semplicemente con il riconoscimento del posto auto riservato o al garantire priorità nell'accesso a determinati servizi. Una comunità che sappia coinvolgere le persone con disabilità nel proprio contesto sociale, deve pensare a come far star bene tutti ogni giorno. Diventa difficile pensare come una

persona in carrozzina possa accedere a dei distributori automatici. Sono davvero garantiti gli accessi alle strutture sportive? Quanto può essere difficile per un non vedente accedere ai servizi turistici, o trascorrere una giornata al mare in autonomia e sicurezza? Le persone con disabilità, come troppo spesso abbiamo sentito definirli, sono persone come tutti gli altri, né più e né meno e hanno il diritto di vivere la propria vita senza alcuna barriera, perché le vere barriere architettoniche non sono soltanto le scale o un marciapiede, ma sono intrinseche nel nostro modo di vedere le cose, citando il sottosegretario Zoccano, *“dove vive bene una persona con disabilità, viviamo meglio tutti”* e con il presente patto, sviluppato e strutturato in 13 commi, proveremo a farlo, monitorandolo nella sua attuazione con senso di responsabilità e in un rapporto di leale collaborazione fra le parti, attraverso un Tavolo politico permanente

fra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

(Patto per la disabilità)

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- 1.** adottano iniziative, di qualunque genere e in qualunque contesto, volte a sviluppare fra i cittadini la cultura dell'integrazione e dell'inclusione, definendo la disabilità non più esclusivamente nel contesto socio-sanitario ma come una condizione, che possa essere permanente o transitoria, quindi trasversale a tutti i campi di vita;
- 2.** concorrono nell'incentivare tutte le iniziative volte a garantire lo sviluppo e l'integrazione degli studenti con disabilità, valorizzando le peculiarità di ciascun studente attraverso percorsi idonei e personale formato alle diverse disabilità;

3. in relazione alle finalità del presente accordo, le suddette Istituzioni contribuiranno nel limite delle proprie competenze di cui all'articolo 120 della Costituzione, ad incentivare enti, società e associazioni, di qualsiasi forma, che intraprendono o promuovono la ricerca e lo sviluppo, di nuovi strumenti adatti anche alle persone con disabilità.
4. concordano la necessità di rendere accessibili e fruibili tutti i servizi relativamente alle differenti tipologie di disabilità;
5. adottano strumenti idonei all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso il pieno e formale coinvolgimento degli enti locali, dei centri per l'impiego e delle organizzazioni comparativamente più rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- 6.** concordano nella necessità di istituire un'unica Anagrafe Nazionale delle persone con disabilità, nel pieno rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e della legge 196 del 2003 per la Tutela dati personali, al fine di contribuire alla piena integrazione lavorativa e socio-sanitaria, semplificando in tal modo, tutti i processi e percorsi di riconoscimento e certificazione con cui i cittadini con disabilità devono costantemente interagire;
- 7.** si attivano per l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, istituendo un tavolo permanente;
- 8.** sanciscono criteri e principi per l'integrazione delle persone con disabilità anche adottando iniziative per incentivare tutte le forme di turismo "accessibile";

- 9.** riconoscono allo sport il ruolo di strumento utile all'integrazione e all'uguaglianza anche attraverso specifici percorsi scolastici e universitari;
- 10.** riconoscono a pieno titolo di quelle terapie non farmacologiche, che vedano il pieno coinvolgimento di bambini e adulti con gli animali, la natura, la musica o con qualunque altra forma terapeutica che possa contribuire all'integrazione e all'inclusione apportando benefici socio-sanitari;
- 11.** intraprendono un percorso per il pieno riconoscimento delle protesi di nuova generazione non più come beni ma ausili fondamentali per supplire o migliorare le funzioni compromesse delle persone con disabilità;
- 12.** si impegnano ad adottare ogni necessario provvedimento normativo e amministrativo, in

attuazione della presente Intesa, anche a modifica o integrazione o abrogazione di norme operando in stretta consultazione e coinvolgendo direttamente le persone con disabilità e i minori con disabilità attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative;

13. gli allegati sono parte integrante del presente patto.

Allegato **“Interventi Normativi”**

ART. 1 **(Finalità)**

- 1.** Il presente testo, in conformità a quanto previsto dalla convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009, prevede interventi finalizzati a garantire, promuovere e proteggere il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti delle persone con disabilità.

ART. 2 **(Definizione)**

- 1.** In disposizione a quanto previsto dall'articolo 1, si definiscono persone con disabilità coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature o temporanee, totali o parziali, che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate da ogni ente, di qualunque grado e genere.
3. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo, sono tenuti a modificare ogni riferimento normativo in relazione a quanto disposto dal comma 1.
4. All'articolo 3 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 sostituire il comma 1 con il seguente: "si definiscono persone con disabilità coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature o temporanee, totali o parziali, che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri".
5. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, ad ogni atto legislativo, le parole: «invalido», «persona

invalida», «disabile», «persona disabile», «handicappato», «inabile» e «diversamente abile» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

ART. 3

(Cultura)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del presente testo e in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, tutti gli istituti e i luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono tenuti a garantire l'accesso e la fruibilità alle persone con disabilità anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 apportare le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1) dopo le parole "catalogazione dei beni culturali" aggiungere le seguenti: "anche attraverso l'utilizzo di sistemi idonei

- all'identificazione dell'accessibilità e della fruizione per persone con disabilità”;
- b. al comma 3) infine aggiungere il seguente periodo: “e lo sviluppo di nuove tecnologie idonee alla fruibilità per persone con disabilità”;
- 3.** All'articolo 103 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 infine aggiungere il seguente periodo: “ad eccezione dei casi di cui alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997 n. 507”;
- 4.** All'articolo 119 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sostituire le seguenti parole: “e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.” con le seguenti: “e delle opportune esigenze dirette a consentire la piena fruibilità e accessibilità a persone con disabilità.”.
- 5.** All'articolo 1 del decreto 23 dicembre 2014, al comma 3 dopo le parole “promuovendo la pubblica fruizione.” aggiungere le seguenti: “I musei statali sono tenuti a garantire l'accesso e la fruibilità nel rispetto delle prerogative delle diverse tipologie di utenza in ottemperanza a

quanto disposto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.”

6. All'articolo 4 comma 1, del decreto 23 dicembre 2014, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) accesso e fruibilità per persone con disabilità;
7. All'articolo 12 del decreto 23 dicembre 2014 al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) adotta percorsi sensoriali per pubblico non vedente, ipovedente e con disabilità uditiva;
8. Del fondo di cui all'art. 55 della legge 20 maggio 1985 n. 222, è riconosciuta, con decreto del Ministero dell'Interno, una specifica ripartizione per garantire l'accessibilità a Percorsi religiosi di persone con disabilità.
9. L'attribuzione della nazionalità italiana, nella definizione degli accordi internazionali di produzione di tutte le opere cinematografiche di cui alla legge n. 220 del 2016 è vincolata alla produzione di sottotitoli per persone con disabilità uditiva e ad audiodescrizione per l'Italia, in lingua italiana per pubblico non vedente e ipovedente.

- 10.** Il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del seguente testo, adotta iniziative volte al riconoscimento di crediti d'imposta per le sale che programmino spettacoli con sottotitoli.
- 11.** Tutti i programmi nazionali televisivi di approfondimento informativo, a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono tenuti a rendere il servizio fruibile anche alle persone con disabilità uditiva, attraverso l'utilizzo del linguaggio dei segni o di altri strumenti idonei al fine.
- 12.** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e con il Ministero dello Sviluppo Economico, è tenuto ad intraprendere iniziative volte al riconoscimento di forme di detrazione fiscale per le emittenti televisive che incentivano l'edizione dei programmi di approfondimento regionali e locali attraverso il linguaggio dei segni e per le case editrici che realizzano pubblicazioni in linguaggio braille o sviluppano audiolibri o ulteriori mezzi fruibili per non vedenti e ipovedenti.

ART. 4

(Istruzione)

- 1.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del seguente provvedimento, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, acquisito il parere dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, è tenuto ad adottare un proprio decreto per il riconoscimento e l'applicazione in tutti gli ambiti scolastici, di tutti i linguaggi e strumenti utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi compresi il linguaggio dei segni, linguaggio Braille, la comunicazione tattile e tutte le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi comprese le tecnologie, anche digitali, accessibili della comunicazione e dell'informazione.
- 2.** Ai fini di contribuire ad assicurare l'inclusione scolastica delle persone con disabilità, ed in particolare di quelle cieche, sorde o sordocieche, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in attuazione a quanto già esposto al

comma 1 del seguente articolo, adotta misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, qualificati nel linguaggio dei segni, nel Braille e/o nella conoscenza di mezzi, strumenti e procedure di comunicazione alternativi anche finalizzate al potenziamento di servizi didattici per persone con disabilità.

- 3.** La formazione dei soggetti di cui al comma 2, dovrà includere le specifiche competenze sulle problematiche legate alle disabilità ed essere classificata in diversi livelli qualificazione alle specifiche disabilità riportate secondo i dati di cui al Decreto Ministeriale del 28 luglio 2016, n.162.
- 4.** Le attività e i percorsi sensoriali per pubblico non vedente, ipovedente e con disabilità acustica istituiti dagli istituti e dai luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerati parte integrante per l'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 e successive modificazioni.
- 5.** Tutte le attività di cui al comma 4, sono considerate crediti scolastici ai fini della

valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità. Conseguentemente all'articolo 11 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Ai fini della valutazione delle alunne, degli alunni e degli studenti con disabilità sono considerati crediti scolastici tutte le attività intraprese dagli istituti e dai luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

6. Le attività di cui al comma 4 determinano il riconoscimento dei crediti formativi anche per i docenti di cui al comma 2 e concorrono al conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica acquisito il parere dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, sono, altresì, individuati le modalità organizzative e i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti di cui ai commi 5 e 6, nonché gli obiettivi formativi di cui al comma 4.

- 8.** Il fondo di cui al comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni volto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è ripartito alle Regioni in modo proporzionale al numero di studenti con disabilità iscritti nelle rispettive scuole di ogni ordine e grado, secondo i dati raccolti dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2016, n.162.
- 9.** Gli istituti scolastici che usufruiscono del fondo di cui al comma 8 del presente testo, relazionano annualmente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica degli investimenti destinati ad attrezzature tecniche e di sussidi didattici, di ogni forma sperimentale di ausilio tecnico avanzato per studenti con disabilità e del loro effettivo utilizzo.
- 10.** Di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, adotta

iniziative volte ad agevolare e/o esentare le famiglie con studenti disabili per l'acquisto di testi scolastici, attrezzature tecniche e/o sussidi didattici più appropriati alle specifiche disabilità.

- 11.** Nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Università, per le procedure di reclutamento per l'accesso alla carriera universitaria, sia del personale docente che del personale tecnico amministrativo, si applica la quota di riserva per i lavoratori diversamente abili di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni.

ART. 5

(Ricerca)

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2020 è istituito con proprio decreto presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, un fondo in sostegno alle imprese, ivi comprese start-up, società di qualsiasi forma e alle organizzazioni no profit che intraprendono o promuovono la ricerca e lo sviluppo, di nuovi strumenti, incluse tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità e all'accessibilità, dispositivi e mezzi di sostegno, adatti alle persone con disabilità.

ART. 6 **(Enti pubblici)**

- 1.** In attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, concernente "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", tutti gli Enti Pubblici sono tenuti a rilasciare su richiesta certificati e atti pubblici in modo accessibile a persone con disabilità attraverso modalità concrete relativamente alle tipologie e alle gravità delle stesse.
- 2.** L'inosservanza del comma 1 comporta, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9 della legge n.4 del 2004, una sanzione economica di 30.000 euro.
- 3.** Gli eventuali introiti che deriveranno dal comma 2, saranno destinati al fondo di cui al comma 1 dell'art. 42 legge 104 del 5 febbraio 1992.
- 4.** In ottemperanza all'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tutti gli enti locali, nella previsione

triennale di cui ai commi 222 e seguenti, della legge n. 191, 23 dicembre 2009, individuano e censiscono nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale sottosezione “Informazioni ambientali” di cui all’art. 40, comma 2, d.lgs. 33/2013, tutti gli immobili dichiarati accessibili.

5. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 104 del 5 febbraio del 1992, sostituire le parole “possono realizzare con le proprie ordinarie risorse” con “realizzano, nel limite delle proprie ordinarie risorse e attraverso i fondi comunitari”.
6. Al fine di garantire servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei cittadini con disabilità, tutti i Comuni sono tenuti a censire e a tenere costantemente aggiornato la situazione qualitativa e quantitativa delle disabilità dei residenti, secondo criteri e modalità previsti con decreto del Ministero dell’Interno acquisito il parere dell’autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità e in rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e della legge 196 del 2003 per la Tutela dati personali.

7. In ottemperanza alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, tutti gli enti che forniscono sportelli automatici, ATM e distributori di qualunque genere, sono tenuti ad adeguare i propri servizi di erogazione in funzione anche degli utenti con disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo.
8. Tutti gli enti che non adegueranno i propri servizi indicati dal comma 7 saranno sanzionati secondo criteri stabiliti con specifico decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.
9. Gli introiti che deriveranno dal comma 9, saranno destinati al fondo di cui al comma 1 all'art. 42 legge 104 del 5 febbraio 1992.

ART. 7
(Lavoro)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle prestazioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e di agevolare la condizione generale di tutte le

attività che, direttamente o indirettamente interessano persone con disabilità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di comune accordo del Ministero della Salute, acquisito il parere dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, e in rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e della legge 196 del 2003 per la Tutela dati personali, è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Disabilità.

2. In ottemperanza all'integrazione sociale dei cittadini con disabilità di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 3 marzo del 2009, ogni struttura dello Stato avrà accesso all'Anagrafe Nazionale delle Disabilità, secondo i livelli di accesso necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. È fatto obbligo a tutte le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 38 concernente norme di "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni,

di integrare nella misura del 10% i lavoratori della cooperativa attraverso l'impiego di persone con disabilità registrate presso i centri per l'impiego che utilizzano, anche a tale scopo, l'Anagrafe Nazionale delle Disabilità di cui al comma 1.

4. Sostituire il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 38 dell'8 novembre 1991 con il seguente:

“2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il quaranta per cento dei lavoratori della cooperativa e almeno il dieci per cento degli stessi, deve essere iscritto presso i centri per l'impiego mediante l'Anagrafe Nazionale delle Disabilità. Compatibilmente con il loro stato soggettivo, il trenta per cento deve essere socio della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione e/o, per quanto concerne le persone con disabilità, dall'Anagrafe Nazionale delle Disabilità, fatto salvo il diritto alla riservatezza.”

5. Tutti gli enti pubblici che stipulano contratti di convenzioni con le cooperative sociali, di cui al

comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 38 dell'8 novembre 1991, sono tenuti annualmente a disporre una relazione, secondo criteri definiti da specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione di appartenenza e allo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla quantità e qualità dei servizi ricevuti.

- 6.** Tutte le regioni a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono tenute a registrare, su apposita piattaforma istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i propri albi regionali delle cooperative sociali integrati dalle valutazioni che ogni Regione dovrà formulare per tutte le cooperative in questione, attraverso criteri e valutazioni definiti con proprio decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 7.** Le dichiarazioni mendace relative ai commi 5 e 6 del seguente articolo che determineranno agevolazioni e/o vantaggi per determinate cooperative sociali comporteranno, oltre alle sanzioni vigenti e previste dalla legge, l'esclusione delle cooperative menzognere dall'albo regionale, l'immediata cessazione

della convenzione in essere e la conseguente inammissibilità a futuri contratti con enti pubblici. Gli enti pubblici, coinvolti nelle false dichiarazioni saranno sanzionati, oltre a quanto già previsto del codice di procedura penale, con una ammenda di 100.000 euro.

8. Gli introiti che deriveranno dal comma 7, saranno destinati al fondo di cui al comma 1 dell'art. 42 legge 104 del 5 febbraio 1992.
9. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo, è tenuto ad adottare con proprio decreto, agevolazioni volte all'accesso al credito e alla costituzione di imprese individuali e società, di qualunque forma giuridica, avente come requisito imprescindibile nella misura del settanta per cento dei soci, persone con disabilità.

ART. 8

(Accessibilità e semplificazione)

1. È istituito presso il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, alla presenza di rappresentanti della Conferenza Stato Regioni, un tavolo permanente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Il tavolo permanente di cui al comma 1 monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità ai trasporti pubblici evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari relazionandosi con tutte le controparti operanti nel settore.
3. Tutte le aziende private e pubbliche devono garantire l'accesso ai mezzi di trasporto in tutte le fasi di fruizione del servizio, accesso, salita, fruibilità sui mezzi, discesa dal mezzo e uscita per tutte le persone comprese quelle con disabilità.
4. Tutti i bandi di acquisto di Enti pubblici, ed in particolar modo riguardanti autobus e pullman, devono garantire la presenza di appositi strumenti atti a garantire l'accesso di persone con

disabilità e mobilità ridotta e il relativo spazio di stazionamento.

5. A decorrere 1° gennaio 2020 tutte le aziende di autobus a lunga percorrenza sono tenute a riservare sui propri mezzi, di nuova immatricolazione, due posti per passeggeri con mobilità ridotta e relativi ausili. Per quanto concerne gli autobus già in circolazione, le aziende avranno tempo sino al 1° gennaio 2022 per adeguare i propri mezzi ai nuovi standard di accessibilità e fruizione per i soggetti con mobilità ridotta.
6. In concomitanza con tutte le fermate degli autobus devono essere garantiti marciapiedi ribassati e in prossimità delle autostazioni un relativo numero congruo di parcheggi auto rivolto a persone con disabilità.
7. Relativamente all'identificativo per l'auto di persone con disabilità, è riconosciuto, con proprio decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente testo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, integra il Registro Pubblico CUDE come utile strumento di contrasto alla

contraffazione dei contrassegni, nonché come parte integrante della nuova Anagrafe Nazionale delle Disabilità di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente testo.

8. Tutti i comuni sono tenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2020 ad adottare il Registro Pubblico CUDE al fine di fornire una migliore accessibilità e una rapida registrazione e condivisione dei dati per facilitare con efficacia la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale oltre che permettere a tutti i cittadini disabili di spostarsi da un Comune all'altro senza dover incontrare differenti regole di accesso.
9. È garantito l'accesso al trasporto pubblico non di linea per persone con disabilità o con mobilità ridotta. Conseguentemente all'articolo 14 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 apportare le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 sostituire le parole "a tutti i soggetti portatori di handicap" con le seguenti: "a tutte le persone con disabilità";
 - b. al comma 2 sostituire le parole "soggetti portatori di handicap" con le seguenti:

“persone con disabilità” e aggiungere infine le seguenti parole “purché sia garantito il venti per cento dei veicoli autorizzati al trasporto pubblico non di linea per ogni comune”.

- 10.** Con proprio decreto, entro 30 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce requisiti e modalità per le società di noleggio auto al fine di garantire mobilità, comfort e sicurezza ai passeggeri e/o ai conducenti con disabilità.
- 11.** In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 di cui al regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore del presente testo e fino non oltre il 31 dicembre 2020 è fatto obbligo a tutti gli enti pubblici e privati, di allocare percorsi tattilo plantare, tattilo manuale, informazioni acustiche, informazioni visive o qualunque altro strumento utile per l'orientamento e l'autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti presso i centri commerciali, ipermercati, mercati generali, auditorium, cinema, teatri, parchi e strutture ricreative,

ospedali, cliniche, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche e presso le aeree di servizio autostradali, le stazioni ferroviarie, aeroporti, terminal portuali e porti turistici, nonché luoghi di aggregazione.

- 12.** Al fine di incentivare il turismo accessibile, il Governo è delegato ad attuare iniziative volte a concedere agevolazioni fiscali per tutti i gestori di stabilimenti balneari ed altri servizi turistici e di svago che, dotandosi di servizi per persone con disabilità, integrino gli stessi di ausili che consentano una maggior fruizione.
- 13.** Entro il 31 dicembre 2021 tutti i comuni interessati da aree marine, sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale sottosezione “Informazioni ambientali” di cui all’art. 40, comma 2, d.lgs. 33/2013, tutte le spiagge pubbliche e gli stabilimenti balneari privati dichiarati accessibili.
- 14.** Per ottenere il riconoscimento di spiagge, impianti o stabilimenti accessibili, di cui al comma 12, sono considerati requisiti indispensabili, in conformità all’adeguatezza di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.13 “Disposizione per favorire il

superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa Circolare n.259 del 23 gennaio 1990 che ne estende l'applicazione agli stabilimenti balneari:

- 1) presenza di un parcheggio adiacente allo stabilimento balneare;
- 2) percorso pedonale adeguato e riconoscibile, che conduce allo stabilimento;
- 3) accesso alla reception e al bar di spiaggia;
- 4) servizio igienico adeguato;
- 5) accesso all'area attrezzata della spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc) mediante adeguata passerella;
- 6) spogliatoio e doccia adeguata;
- 7) sistema di guida e orientamenti specifici per persone con esigenze specifiche e ipovedenti;

Per l'accessibilità a bar e ristoranti si rimanda la Decreto Ministeriale n. 236 del 1989 recante disposizioni su "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

- 15.** Nell'ambito dell'incentivazione del turismo accessibile, a decorrere dal 1 gennaio 2020 tutte le strutture turistiche ricettive sono tenute a impiegare personale qualificato, attraverso una formazione adeguata e riconosciuta dalle Regioni su percorsi formativi ministeriali, di concerto con l'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, al fine di assicurare i servizi necessari oltre ad assicurare la maggior autonomia possibile.
- 16.** I principi e i criteri per la formazione del personale di cui al comma 15, saranno indicati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di comune accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con l'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente testo.
- 17.** Il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo, è tenuto ad adottare iniziative volte a concedere agevolazioni fiscali per tutte le aziende alimentari, tessili e calzature e di qualunque altro genere, che garantiscano sui propri prodotti, messi in commercio nella grande distribuzione, l'acquisizione delle informazioni tramite strumenti idonei alla lettura

dell'etichettatura per persone non vedenti o ipovedenti.

ART. 9 **(Attività sportiva)**

- 1.** Al fine di incentivare l'attività sportiva anche tra persone con disabilità, il Governo è delegato ad attuare, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo.
- 2.** Per il triennio 2020-2022, la Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 1, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In attuazione del comma 2 il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, concernente norme sulla "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
5. Al fine di garantire il riconoscimento del pieno diritto di uguaglianza degli studenti con disabilità di partecipazione ad attività sportive previste dal sistema scolastico, il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto

legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria fin dalla scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo e che riconosca le peculiarità delle diverse disabilità di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le attività sportive rese in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che si costituiscono in centri sportivi scolastici, secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
7. Per incentivare i programmi sportivi universitari di cui alla Legge 28 giugno 1977 n. 394,

concernente norme relative a “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”, i Comitati di Ateneo per lo sport universitario, nel proprio programma annuale, devono riportare le attività sportive per studenti con disabilità da realizzati e da realizzare. Conseguentemente il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, con proprio decreto è autorizzato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente testo ad apportare modifiche alla tabella di parametri del Decreto ministeriale 24 maggio 2007 introducendo i “Programmi di sviluppo dell’attività sportiva universitaria per studenti disabili”.

ART. 10 (Sanità)

- 1.** Al fine di garantire la prevenzione sulle patologie dei nascituri che determinano le conseguenti invalidità, sono istituite con Decreto del Ministero della Sanità, le tabelle di riconoscimento delle disabilità;

2. I dati acquisiti dall'istituzione delle tabelle di cui al comma 1 e i verbali di accertamento della disabilità, rilasciati dai medici INPS, contribuiscono alla formulazione del Registro delle condizioni di disabilità.
3. Tutti i dati riportati dal registro delle condizioni di disabilità per ciascun cittadino, contribuiscono totalmente ad integrare l'Anagrafe Nazionale delle disabilità di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente testo.
4. In riferimento al decreto del Ministero della Salute di cui al comma 1, e in comune accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono adottate iniziative volte alla riduzione costi della spesa sanitaria, concernente tutti gli esami diagnostici per il riconoscimento delle eventuali patologie identificabili nei nascituri.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla Disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le

modalità volte a disciplinare tutti i diritti e le agevolazioni per chi presta assistenza ai familiari, in riferimento al riconoscimento della figura del caregiver familiare di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

6. Con decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministero della Salute è garantito, su specifica richiesta del dirigente scolastico, in ogni istituto scolastico dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, un supporto specialistico per gli studenti con disabilità e per le relative famiglie.
7. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Salute e dell'Economia e Finanze, adotta iniziative volte a considerare le protesi di nuova generazione come ausili fondamentali per supplire o migliorare le funzioni compromesse delle persone con disabilità motorie permettendo l'inclusione degli stessi fra i trattamenti innovativi e/o efficaci per la cura dei pazienti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante disposizioni su Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali

di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. Gli ausili individuati con i codici riportati nell'allegato 1 alla presente comma, già iscritti nell'elenco 2A dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono inseriti nell'elenco 1 del medesimo allegato 5".

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato:

*“(Allegato 1)
Codici di dispositivi acustici*

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

22.06.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103;
22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109;
22.06.91.115; 22.06.91.121”.

- 9.** Con proprio decreto, il Ministro della Salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce principi e criteri per il riconoscimento di quelle terapie non farmacologiche, che vedano il pieno coinvolgimento di minori e adulti con gli animali, la natura, la musica o con qualunque altra forma terapeutica che possa contribuire all'integrazione apportando benefici socio-sanitari.
- 10.** Le terapie denominate Garden Terapy, Zoo Terapy, Pet Terapy e Music Terapy, per finalità sociali e non curative, possono essere considerate iniziative integranti per l'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 e successive modificazioni.
- 11.** Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dal presente testo, adotta iniziative di revisione del testo normativo recante

disposizioni di accertamento della disabilità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 11
(Disposizioni Finali)

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- 2.** In ottemperanza a quanto disposto sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.

RINGRAZIAMENTI

Un particolare ringraziamento

al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe a Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano e al suo staff, per il continuo e costante impegno profuso per mettere la disabilità al centro della discussione politica;

al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prof. Salvatore Giuliano e al suo staff, per la disponibilità e il contributo importante dato nel risolvere le problematiche della disabilità nella scuola;

infine si ringraziano per l'importante collaborazione la dott.ssa Tiziana Benini e il dott. Mario Mazzoli.

